

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

GIOVEDÌ 22 GENNAIO 1970

(14^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione congiunta e approvazione:

« Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini » (1006) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni » (1040) (Di iniziativa dei deputati Benocci ed altri; Boiardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 162, 165
BERMANI, relatore	162, 163, 164
BONATTI	164, 165
DI PRISCO	164
POZZAR	165
RAMPA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	165

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Dolores Abbiati Greco Casotti, Albani, Angelini, Bermani, Bonatti, Brambilla, Di Prisco, Elena Gatti Caporaso, Magno, Mazzoli, Palazzeschi, Pozzar, Segreto, Torelli, Varaldo e Vignolo.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Fermariello è sostituito dal senatore Benedetti.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

A L B A N I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione congiunta e approvazione dei disegni di legge:

« Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini » (1006) (Approvato dalla Camera dei deputati)

« **Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni** » (1040), di iniziativa dei deputati **Benocci ed altri; Boiardi ed altri** (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Prestazioni integrative di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini », già approvato dalla Camera dei deputati, e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Benocci, Bardelli, Tognoni, Guerrini Rodolfo, Bonifazi, Bastianelli, Cianca e Venturoli; Boiardi, Alini, Carrara Soutour, Libertini, Granzotto e Lattanzi: « Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, avente per oggetto disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni », anch'esso già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'affinità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

B E R M A N I , *relatore*. Il disegno di legge n. 1006, approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1969, è di iniziativa governativa e riguarda una indennità integrativa giornaliera da corrispondersi secondo le modalità previste dalla legge stessa agli impiegati ed operai licenziati (dopo l'entrata in vigore della legge) di imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale e per ultimazione del cantiere o per riduzione del personale.

L'indennità giornaliera di integrazione, secondo l'articolo 2 della legge, è pari alla differenza tra un terzo della retribuzione

media del lavoratore (calcolata in base a norme stabilite dall'articolo stesso, secondo comma) e l'indennità giornaliera di disoccupazione.

L'indennità integrativa è poi concessa per i primi 60 giorni di disoccupazione (e quindi deve dare atto che già è stato accolto un emendamento dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati che ha portato la durata dell'indennità da 45 giorni, come era previsto originariamente, a 60 giorni), compresi i festivi.

Il diritto, però, cessa quando nell'anno immediatamente precedente risultino corrisposte complessivamente 90 giornate della indennità.

L'articolo 3 poi prevede che fino al 31 dicembre 1973, quando sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, ai lavoratori licenziati venga corrisposta una indennità integrativa speciale che, aggiunta all'indennità ordinaria di disoccupazione, sia pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera (sempre calcolata nel modo già detto, cioè secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge).

L'indennità integrativa speciale, però, quando viene applicata, sostituisce quella di cui all'articolo 2 già citato.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini, anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati ed operai sottoposti al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge.

La misura del contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, entro il mese di settembre di ogni anno in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente (articolo 4). Ciò al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione.

Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi provvede lo Istituto della previdenza sociale (articolo 5).

Per le violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni. Per chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare a sè o ad altri le prestazioni previste dalla presente legge è prevista una multa da lire 20.000 a lire 200.000. Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore indebitamente avvantaggiato fino al massimo complessivo di lire 10 milioni (articolo 6).

Ora, non ho da far rilevare altro che la Commissione lavoro della Camera dei deputati (come risulta dal sommario della seduta del 10 dicembre 1969) ha approvato il provvedimento dopo aver sentito il parere della Commissione bilancio e dopo aver sottolineato la necessità di provvedere con la massima sollecitudine all'approvazione di questo provvedimento che anch'io raccomandando all'attenzione della nostra Commissione.

Per quanto riguarda il secondo provvedimento al nostro esame, si tratta di discutere e approvare — se la Commissione converrà con il mio parere — il disegno di legge numero 1040, già approvato dalla XIII Commissione permanente della Camera dei deputati il 19 dicembre 1969 in un testo unificato che ha assorbito il disegno di legge n. 699, d'iniziativa dei deputati Benocci ed altri, e il disegno di legge n. 1499, presentato dai deputati Boiardi ed altri. Entrambi i disegni di legge avevano lo stesso oggetto e portavano, parola più parola meno, lo stesso titolo, cioè: « Modificazione della legge 3 febbraio 1963, n. 77, recante disposizioni a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni ».

Sostanzialmente le due proposte di legge chiedevano questo: con la legge n. 77 del 3 febbraio 1963 erano state emanate delle

disposizioni in materia di integrazione guadagni in favore degli operai dipendenti da aziende industriali dell'edilizia che, in conseguenza di intemperie stagionali o per cause comunque non dipendenti nè dalla loro volontà nè da quella dei datori di lavoro, fossero costretti a ridurre le ore di lavoro o a interrompere periodicamente la loro attività. La legge 3 febbraio 1963 escludeva però dai suoi benefici — riguardando essa soltanto i lavoratori dipendenti da imprese industriali dell'edilizia — i lavoratori dipendenti da aziende artigiane dell'edilizia. Questo costituiva una ingiusta discriminazione tra lavoratori operanti nello stesso settore, discriminazione tanto più grave se si pone mente che in certe province circa il 50 per cento degli operai dell'edilizia dipendono da imprese artigianali.

Detta discriminazione portava, poi, anche ad un'altra dannosa conseguenza: quella delle fughe dei dipendenti delle aziende artigiane verso le aziende industriali, il che è logico in una situazione del genere.

Quindi entrambe le proposte di legge presentate alla Camera dei deputati chiedevano che le disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 77, venissero estese anche alle imprese dell'edilizia artigiana.

Il relatore Pisicchio svolse una relazione favorevole e parere ugualmente favorevole espresse il rappresentante del Governo, che era il sottosegretario Toros. Il provvedimento veniva quindi approvato nel testo unificato che oggi è sottoposto al nostro esame.

È da osservare che per l'articolo 2 del disegno di legge il pagamento dell'integrazione viene finanziato con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

Alla luce di quanto esposto, io penso che il disegno di legge debba essere approvato dalla nostra Commissione, dato che l'esclusione dei lavoratori delle aziende artigiane dell'edilizia dai benefici concessi ai lavoratori del settore industriale dell'edilizia stessa costituisce una evidente ingiustizia: così evidente che — a giudicare dal resoconto som-

mario della Camera dei deputati del 19 dicembre 1969 — la Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento approvò il provvedimento dopo una breve relazione e una breve discussione.

Il relatore deve aver detto quello che ho detto io, cioè che l'ingiustizia è chiara e che bisogna provvedere ad eliminarla.

Propongo quindi che il disegno di legge venga approvato.

D I P R I S C O . Sul disegno di legge n. 1006 concordo con quanto esposto dal relatore, quindi il mio voto è favorevole a questo provvedimento. Avrei forse voluto proporre una modifica riguardante la fissazione dei limiti della categoria, perchè avrei preferito il limite superiore anzichè quello inferiore alla seconda classe, ma per non intralciare l'approvazione di un provvedimento tanto atteso, sollevo solo la questione senza farne oggetto di una proposta formale di modifica.

Sul disegno di legge n. 1040 condivido appieno le dichiarazioni che ha fatto il relatore, rammaricandomi solo del fatto che all'articolo 5, il quale prevede che la misura del contributo può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, non sia stato stabilito che prima debbono essere sentite le organizzazioni sindacali. Siccome in proposito ci si rifà ad un accordo sindacale, a me pare opportuno che, prima di adottare il decreto, il Ministro del lavoro senta le organizzazioni sindacali. Ciò non è stato previsto; tuttavia io non insisto per non intralciare la conclusione dell'*iter* di questo provvedimento, che è molto atteso dalle categorie interessate. Perciò non presenterò un emendamento in proposito. Ho voluto soltanto sollevare la questione per richiamare su di essa la vostra attenzione.

Concludo annunciando il mio voto favorevole.

B O N A T T I . Il nostro Gruppo, dichiarandosi favorevole, si limita a fare solo alcune considerazioni, non tanto per aprire

un problema, perchè questo non è il momento e non c'è una ragione valida per farlo, quanto per dire che nell'approvare la legge n. 77 del 3 febbraio 1963 i legislatori di allora operarono una dimenticanza, ritengo in perfetta buona fede, per quanto riguarda i dipendenti delle imprese artigiane. Penso infatti che nessuno abbia avuto l'intenzione di escludere una categoria di lavoratori che subiscono le stesse conseguenze dei dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia per le cause che sono elencate nella legge (gelate, sospensione dell'invio dei materiali nei cantieri, eccetera) e che non dipendono nè dalla volontà dei lavoratori nè da quella dei datori di lavoro. Questo lo dico per fugare ogni sospetto.

Ritengo che l'aggravio dell'1 per cento della retribuzione lorda che con questo provvedimento viene esteso alle imprese artigiane dell'edilizia non costituisca per queste un danno, bensì un aiuto: se non adottassimo il provvedimento in esame, continueremmo ad assistere alla fuga dei lavoratori edili dalle aziende artigiane verso quelle industriali del settore; dato che in caso di interruzione del lavoro non godono dello stesso trattamento, i primi si sentono stimolati ad abbandonare le aziende artigiane per essere assunti in quelle industriali. Sappiamo tutti che esiste una certa carenza di operai qualificati e quindi, quando un'azienda artigiana viene a perdere un operaio qualificato, essa subisce un notevole danno, anche economico, giacchè perde i vantaggi derivanti dalla qualificazione del dipendente che è andato via e deve ricominciare con un altro operaio il processo di qualificazione.

Mi associo alle considerazioni fatte dal collega Di Prisco a proposito del mancato inserimento nell'articolo 5 dell'obbligo, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di sentire il parere delle organizzazioni sindacali prima di emanare il decreto di modifica della misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77. Se ciò fosse stato previsto, indubbiamente il provvedimento sarebbe stato perfetto. Ma per non ostacolare e ritardare la conclusione positiva dell'*iter* del disegno di legge, non presentiamo alcun emenda-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)14^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

mento, che determinerebbe il rinvio del provvedimento all'esame della Camera dei deputati, e pertanto ci dichiariamo favorevoli all'approvazione, senza modifiche, del testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

P O Z Z A R . Dichiaro di aderire ai disegni di legge che sono stati presentati e che abbiamo rapidamente discusso questa mattina, perchè ritengo che questi due provvedimenti di legge costituiscano un atto di giustizia nei confronti di alcune categorie che devono, al pari delle altre, essere sostenute nei momenti di particolare difficoltà in cui vengono a trovarsi periodicamente.

Quindi do il mio assenso ed esprimo voto favorevole all'approvazione dei due disegni di legge.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ringrazio la Commissione per essersi pronunciata in senso favorevole all'approvazione dei due disegni di legge, senza modifiche. Anche il Governo si dichiara favorevole ed esprime la sua soddisfazione per la felice conclusione dell'iter legislativo dei due provvedimenti.

Ringrazio in particolare i senatori che hanno rinunciato alla presentazione di emendamenti. Desidero tuttavia far osservare, a proposito del disegno di legge n. 1040, che il testo è stato sostanzialmente concordato con le organizzazioni sindacali. Aggiungo che anche il Governo avrebbe voluto presentare un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 5 del disegno di legge n. 1006, che riguarda la commissione che deve dichiarare la sussistenza della crisi economica locale dell'edilizia, tuttavia, in considerazione dell'urgenza del provvedimento e quindi della inopportunità della presentazione di un emendamento, con il quale si correrebbe il rischio di approvare la legge con notevole ritardo dovendo il testo ritornare all'esame della Camera dei deputati, il Governo si limita soltanto ad accennare a questa esigenza di apportare qualche modifica al predetto articolo 5 ma non insiste nel proporre emendamenti, anche se questi sarebbero giustificati. Vuol dire che si provvederà in un prosieguo di tempo a modificare la legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1006, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposta una indennità integrativa giornaliera nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto all'indennità integrativa i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attività non agricola e che abbiano diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità integrativa giornaliera è pari alla differenza tra un terzo della retribuzione media del lavoratore, calcolata in base alle norme del comma successivo, e l'indennità giornaliera di disoccupazione.

La retribuzione media è ottenuta dividendo per 180 la somma delle retribuzioni desunte dai limiti inferiori delle classi di contribuzione cui corrispondono gli ultimi 6 o 26 contributi base, rispettivamente mensili o settimanali, versati per lo stesso lavoratore, anche non consecutivamente, nel biennio di cui all'articolo 1. Per la prima classe di contribuzione si considera il limite inferiore della seconda classe.

L'indennità integrativa è dovuta, salvo quanto previsto dal comma successivo, per

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)14^a SEDUTA (22 gennaio 1970)

i primi 60 giorni di disoccupazione indennizzata, compresi i festivi.

Il lavoratore cessa dal diritto all'indennità integrativa quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate della indennità medesima.

(È approvato).

Art. 3.

Fino al 31 dicembre 1973, quando, nelle forme previste dall'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sia dichiarata la sussistenza di una crisi economica settoriale o locale dell'edilizia, ai lavoratori disoccupati per effetto dei licenziamenti indicati all'articolo 1 della presente legge, verificatisi in dipendenza della crisi medesima, viene corrisposta un'indennità integrativa speciale che, aggiunta all'indennità ordinaria di disoccupazione, sia pari al 60 per cento della retribuzione media giornaliera calcolata secondo le disposizioni di cui all'articolo precedente.

L'indennità integrativa speciale è dovuta, ove ricorrano le condizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 1, per tutti i giorni per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria di disoccupazione e sostituisce la indennità di cui all'articolo 2.

Dal periodo massimo di 180 giorni di cui al secondo comma dell'articolo 20 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 31 della legge 29 aprile 1949, n. 264, vanno detratte, agli effetti della corresponsione dell'indennità integrativa speciale, sette giornate per ciascuna delle settimane durante le quali il lavoratore è stato sospeso da parte dello stesso datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento, con diritto al trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Non si applica la detrazione di cui al comma precedente quando tra la fine del periodo di sospensione e la data del licenziamento il lavoratore abbia prestato la sua opera per almeno quattro settimane conse-

cutive, con un orario medio di almeno 30 ore settimanali.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura degli oneri per la corresponsione delle prestazioni di cui agli articoli precedenti si fa fronte:

a) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 2, mediante versamento, a carico delle imprese edili e affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dell'1 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del contributo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) per l'indennità integrativa di cui all'articolo 3:

mediante prelievo del 10 per cento dei contributi speciali di cui alla precedente lettera a);

mediante prelievo, in caso di necessità, dai contributi di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, il cui ammontare sarà determinato con il decreto interministeriale previsto dallo stesso articolo;

mediante prelievo, in caso di ulteriore necessità, dalle eventuali disponibilità dei fondi di cui alla lettera a) del presente articolo, da disporsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentite

le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

(È approvato).

Art. 5.

Alla corresponsione delle prestazioni e alla riscossione dei contributi di cui ai precedenti articoli provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni relative all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e secondo apposite disposizioni da emanarsi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

In seno alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria sono istituite contabilità separate per le indennità di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'esame delle questioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene demandato alla commissione prevista dagli articoli 4 e 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

Per la dichiarazione di sussistenza di crisi economica locale dell'edilizia, saranno sentite le commissioni provinciali della Casa integrazione guadagni.

(È approvato).

Art. 6.

Alle violazioni delle disposizioni della presente legge, in materia di contributi, si applicano le sanzioni previste per la violazione delle norme in materia di contributi riguardanti l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri le prestazioni previste dalla presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisce, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e versati nelle contabilità di cui al precedente articolo 5, rispettivamente interessate.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1040, di cui do lettura:

Art. 1.

Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77.

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, è sostituito dal seguente:

« Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ».

(È approvato).

Art. 3.

Nella commissione provinciale di cui all'articolo 4 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti degli imprenditori deve essere incluso un rappresentante degli artigiani scelto fra le organizzazioni più rappresentative in campo provinciale.

(È approvato).

Art. 4.

Nella commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, fra i rappresentanti dei datori di lavoro deve essere incluso un rappresentante de-

gli artigiani scelto fra le organizzazioni nazionali più rappresentative.

(È approvato).

Art. 5.

La misura del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, può essere modificata, in relazione all'andamento della gestione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.